
Maltrattamento di animali

Cosa dice la legge:

Ricordiamoci innanzitutto che nel nostro paese esistono 3 tipi di leggi che tutelano gli animali:

Statali ([281/1991](#) "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e [189/2004](#) "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali", che ha modificato diversi articoli del [C. Penale](#)).

Regionali (dopo l'approvazione della 281/1991, le regioni italiane hanno emesso normative che mettono in pratica quando enunciato in tale legge. Trovate l'elenco di tali leggi nell'apposita sezione "[La tua Regione](#)")

Comunali (molti comuni italiani hanno ratificato appositi [Regolamenti](#) per la tutela e il benessere degli animali, inclusa la prevenzione del randagismo. Per i comuni che (ancora) non possiedono tali regolamenti, bisognerà rifarsi alle leggi della relativa regione e controllare eventuali Ordinanze emesse dal sindaco).

La legge punisce chi, per crudeltà o senza necessità:

- Cagiona la morte di un animale
- Cagiona lesioni ad un animale
- Sottopone un animale a strazio o sevizie
- Li sottopone a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche
- Li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi
- Li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche etologiche
- Somministra agli animali sostanze stupefacenti
- Abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivtà
- Promuove o organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica
- Li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura

Sentenze:

Esistono sentenze specifiche, qui alcuni esempi:

- Cane legato a catena/corda troppo corta? E' maltrattamento: art. 544-ter C. Penale (Cassazione n. 26368/2011)
- Maltrattamento legare il cane al sole (Cassazione n. 20468/2007)





- Reato lasciare cane chiuso in auto al sole (Cassazione n. 175/2008)
- Se per allontanare un animale, lo si colpisce con un corpo contundente (pietre, bottiglie etc.) causandogli danno, si ha una responsabilità per colpa rilevante esclusivamente in sede civile (Cass. 3° Sez., sentenza del 1 marzo 1953).
- Il deterioramento dell'animale può essere permanente o transitorio, per cui anche una lesione guaribile in breve tempo è riconducibile a reato (Cass., sentenza del 27 giugno 1958)
- Per lo stesso motivo (transitorietà) sussiste reato anche nel caso di applicazione dolosa dell'animale (nel caso della sentenza, era un cavallo da corsa) di farmaci ipnotico-sedativi usati per deteriorare utilizzabilità e rendimento dell'animale stesso (Pretura di Roma - 29 maggio 1973)
- Perché non sussista il reato stabilito dall'art. 638 C. P., è necessario che ci sia un danno o pericolo in atto imminente e non sia possibile evitarli senza uccidere o danneggiare l'animale altrui (Cassazione, sentenza del 26 gennaio 1977)

Cosa puoi fare?

Tu puoi denunciare alle autorità giudiziarie i colpevoli di tali atti: raccogli tutti gli elementi/prove necessari ad individuare i responsabili (comprese foto, video, documenti) e per comprovare il maltrattamento e [denuncia!](#) Contribuirai a far applicare le sanzioni previste dalla legge e a fermare i maltrattamenti.

Denuncia alla Polizia Municipale i colpevoli di tali atti: raccogli tutti gli elementi utili per individuare i responsabili (foto, video, documenti) e per comprovare il maltrattamento!

Si ricorda che il compimento di atti che fanno scattare le procedure di emergenza (comprese le segnalazioni alle Guardie OIPA) senza che vi sia la presenza di un reale pericolo configura il reato di "Procurato Allarme":

Codice Penale – Art. 658 (Procurato allarme presso l'Autorità)

Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.

Omissione di soccorso ai danni di un animale: cosa prevede la legge?

Il Codice della Strada, alla disposizione di cui all'art. 189, comma 9 bis, stabilisce che l'utente della strada, in caso di incidente stradale comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi un danno a uno o più animali da affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito un danno.

In mancanza dell'osservanza di un tale precetto, la menzionata disposizione prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 413,00 euro a 1.658,00 euro. Viene, altresì, prevista





l'eventualità che la persona sia "coinvolta" nel sinistro a danno dell'animale. In questa ipotesi, la sanzione amministrativa comporta il pagamento della pena pecuniaria da 83,00 euro a 331,00 euro.

L'obbligo di soccorso non grava solo sul soggetto che ha cagionato l'incidente, quindi, ma anche su chi sia stato comunque coinvolto in esso. In quest'ultimo caso, però, la pena è meno severa.

Cosa fare, dunque, se ci si trova coinvolti in un sinistro stradale con danni ad un animale per non incorrere in sanzioni? Il primo passo è quello di fermarsi immediatamente e di accertarsi dello stato di salute dell'animale.

Il secondo è quello di contattare chi di dovere al fine di prestare l'assistenza tecnica necessaria: il servizio veterinario dell'ASL, interpellando il centralino, o lo studio medico veterinario situato nelle vicinanze, ad esempio.

Avvicinarsi lentamente, ricordando che l'animale sarà spaventato, e, qualora chi è stato contattato non possa intervenire tempestivamente e/o seguendo le indicazioni ricevute, trasportare l'animale, con le dovute cautele, al centro veterinario più vicino. Di regola, il medico veterinario presterà le cure all'animale ferito. Il medico veterinario ha, infatti, il dovere di assistenza previsto dall'articolo 16 del Codice Deontologico statuito per la categoria: «Il Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza».

Ad ogni modo, il professionista saprà fornirvi ogni informazione utile, anche relativamente alla possibilità che egli fornisca assistenza gratuita, richieda il solo pagamento dei farmaci o il pagamento di un compenso minimo considerato il caso d'urgenza.

Resterà, poi, da verificare chi dovrà effettuare un eventuale rimborso: il proprietario del cane, ad esempio, se quest'ultimo è registrato all'anagrafe canina e qualora soccorra una sua responsabilità.

Il proprietario potrà essere ritenuto responsabile anche dei danni subiti dal conducente. Se la causa è imputabile ad un comportamento scorretto del proprietario dell'animale, infatti, la disposizione di cui all'art. 2052 del Codice Civile stabilisce che questi si faccia carico degli eventuali danni che l'incidente può aver procurato al veicolo o alla persona.

Ricordiamoci, inoltre, che la norma prevede l'obbligo di assistenza non solo con riguardo a cani e gatti, ma anche con riferimento agli animali selvatici. In queste circostanze, sarà, però, necessario contattare la Guardia Forestale dello Stato al numero unico nazionale 1515 o la Polizia Provinciale competente per territorio. Ricordiamo che gli animali appartenenti alla fauna selvatica non possono in nessun caso essere prelevati dai privati cittadini, nemmeno se feriti.

